

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/13/CE  
SULLA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
DOVUTE ALL'USO DI SOLVENTI ORGANICI  
IN TALUNE ATTIVITÀ E IN TALUNI IMPIANTI**

**Redatta sulla base del questionario di cui alla decisione 2006/534/CE**

## **INTRODUZIONE**

Gli impianti e le attività ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 1999/13/CE rappresentano in Italia una componente molto rilevante del sistema produttivo (come si può evincere dai dati forniti in risposta al punto 2) il quale è, nel suo complesso, soggetto a norme di contenimento delle emissioni in atmosfera da oltre venti anni.

Tali norme hanno assegnato la competenza in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera alle regioni che hanno in molti casi delegato tali competenze alle province in concomitanza con l'entrata in vigore nell'aprile 2006 del decreto legislativo n. 152/2006, che alla parte V disciplina le emissioni in atmosfera di impianti e attività.

Il numero molto elevato di impianti ricadenti nel campo di applicazione della direttiva solventi e il trasferimento di competenze tra diverse amministrazioni hanno reso molto complessa l'attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni che, con riferimento al periodo oggetto della presente relazione, è tuttora in corso presso diverse amministrazioni locali.

Ad oggi, quindi, non tutte le autorità competenti sono state in grado di fornire i dati richiesti e i dati raccolti sono risultati, in taluni casi, non del tutto adeguati a fornire una risposta precisa ai diversi punti elencati nella Decisione della Commissione 2006/534/CE del 20 luglio 2006.

Le informazioni di seguito riportate anche se non prendono in considerazione l'intero territorio nazionale, si basano sui dati raccolti nella maggior parte delle aree in cui il tessuto produttivo è più sviluppato.

Si precisa ad ogni buon conto che i processi e le modalità di acquisizione delle informazioni si stanno progressivamente adeguando e si ritiene che le criticità riscontrate nella redazione della presente relazione potranno essere positivamente superate.

### **1. Descrizione generale**

*Quali sono i principali elementi della normativa nazionale necessari per istituire un sistema di autorizzazione o di registrazione che assicuri l'osservanza delle disposizioni della direttiva? Descrivere le modifiche apportate alla normativa nazionale durante il periodo cui si riferisce la relazione riguardante la direttiva 1999/13/CE.*

Nel periodo oggetto della relazione è stato emanato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che ha provveduto a riorganizzare, tra l'altro, le norme previgenti in materia di emissioni in atmosfera (il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e, per quanto riguarda le emissioni di COV, il decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44 di recepimento della direttiva 1999/13/CE).

In particolare il Titolo I della Parte V del decreto 152/2006 (che comprende gli articoli da 267 a 281) disciplina tutti gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera, ad esclusione degli impianti termici civili (disciplinati dal Titolo II) e degli impianti di incenerimento di cui alla direttiva 2000/76/CE.

Le disposizioni inerenti gli impianti e le attività ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 1999/13/CE, sono contenute sostanzialmente nell'articolo 275 e nell'allegato III.

Ulteriori disposizioni di carattere generale che si applicano anche a tali impianti e attività sono altresì contenute negli articoli 268, 269, 270, 271, 272, 278, 279 e 281.

In particolare tali disposizioni stabiliscono che tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera, non solo quelli ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 1999/13/CE, sono soggetti all'obbligo di ottenere una apposita autorizzazione da parte dell'autorità competente (regioni o province da queste delegate).

Infatti, ai sensi dell'articolo 269 del decreto 152/2006, per poter ottenere tale autorizzazione il gestore deve presentare una richiesta corredata:

- a) dal progetto dell'impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l'impianto é destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
- b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.

Sulla base di tali elementi l'autorizzazione deve indicare:

- a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
- b) per le emissioni convogliate o di cui é stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;
- c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

Le autorizzazioni rilasciate hanno una validità di 15 anni, al termine dei quali il gestore deve presentare una domanda di rinnovo, fatti salvi i casi di modifiche sostanziali che vanno sempre preventivamente autorizzate dalle autorità competenti.

In particolare per gli impianti e le attività ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 1999/13/CE l'autorizzazione deve indicare, oltre a quanto sopra riportato, il consumo massimo teorico di solvente e l'emissione totale annua conseguente all'applicazione dei valori limite stabiliti dalla direttiva e corrispondente al suddetto consumo, nonché la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione dei solventi e la frequenza degli autocontrolli da parte del gestore.

Si precisa infine che il decreto legislativo 152/2006 prevede un regime particolare per una specifica categoria di attività ricadenti nella voce "pulitura a secco" indicata al punto 11 dell'allegato II A della direttiva in oggetto.

Il decreto prevede infatti che per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso le autorità competenti adottino delle autorizzazioni di carattere generale. Ciò in quanto il numero di impianti

presenti sul territorio è particolarmente elevato e il rilascio di una specifica autorizzazione ad ogni singolo impianto avrebbe portato ad un eccessivo aggravio dell'attività amministrativa.

Secondo quanto previsto dall'articolo 272 del citato decreto, infatti, per specifiche categorie di impianti (tra cui ricadono gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso), le autorità competenti sono tenute ad adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.

In questi casi il gestore deve presentare all'autorità competente, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione generale. L'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

Qualora le autorità competenti non abbiano provveduto ad adottare le autorizzazioni generali per tale specifica tipologia di impianto, i gestori possono aderire all'autorizzazione adottata a livello nazionale e contenuta nella parte VII dell'Allegato III alla parte quinta decreto 152/2006. E' fatto salvo il potere delle medesime autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272, e la possibilità per il soggetto interessato di avvalersi di tale nuova autorizzazione.

## 2. Impianti che rientrano nel campo di applicazione

Per ciascuna delle venti voci dell'allegato II A, fornire una stima del numero di impianti che rientrano nelle categorie di seguito indicate (gli Stati membri la cui legislazione nazionale prevede una differente categorizzazione settoriale possono usarla nel rispondere alla presente domanda):

— tutti gli impianti esistenti disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva in funzione alla fine del periodo cui si riferisce la relazione,

— tutti gli impianti registrati o autorizzati dall'autorità competente durante il periodo cui si riferisce la relazione,

— degli impianti di cui al trattino precedente, indicare quanti sono stati autorizzati o registrati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva (risposta facoltativa),

— quanti di questi impianti sono disciplinati anche dalla direttiva IPPC? (risposta facoltativa).

		Impianti esistenti in funzione alla fine del periodo cui si riferisce la relazione	Impianti registrati o autorizzati dall'autorità competente durante il periodo cui si riferisce la relazione
1	Stampa offset (>15)	690	226
2	Rotocalcografia per pubblicazioni (>25)	2	5
3	Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset dal rotolo, unità di laminazione o laccatura (>15), offset dal rotolo su tessili/cartone (>30)	41	26
4	Pulizia di superficie (>1)	32	38
5	Altri tipi di pulizia di superficie (>2)	21	20
6	Rivestimento di veicoli (<15) e finitura di veicoli	351	162
7	Verniciatura in continuo (coil coating) (>25)	9	3
8	Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta (>5)	202	157
9	Rivestimento di filo per avvolgimento (>5)	3	2

10	Rivestimento delle superfici di legno (>15)	104	57
11	Pulitura a secco	2424	1664
12	Impregnazione del legno (>25)	14	0
13	Rivestimento di cuoio (>10)	7	3
14	Fabbricazione di calzature (>5)	43	26
15	Stratificazione di legno e plastica (>5)	2	2
16	Rivestimenti adesivi (>5)	16	15
17	Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi (>100)	52	50
18	Conversione della gomma (>15)	18	10
19	Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale (>10)	392	9
20	Fabbricazione di prodotti farmaceutici (>50)	23	20
Totale		8146	2495

Con riferimento ai dati sopra riportati si precisa che, come indicato nell'introduzione alla presente relazione, gli stessi sono da intendere in via indicativa e saranno di certo incrementati con i dati che saranno resi disponibili dalle autorità competenti che ad oggi non hanno ancora completato la comunicazione delle informazioni.

### **3. Obblighi fondamentali del gestore**

*Quali disposizioni amministrative, in senso lato, sono state adottate per consentire alle autorità competenti di garantire che gli impianti funzionino in conformità dei principi generali di cui all'articolo 5?*

Il gestore che intende effettuare le attività ricadenti nel campo di applicazione della direttiva deve presentare all'autorità competente una domanda di autorizzazione conforme a quanto previsto nella parte I dell'Allegato III alla parte quinta del decreto 152/2006. Tale domanda deve comunque rispettare quanto richiesto in termini generali dall'articolo 269, come già illustrato nella risposta al punto 1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore delle attività che superano le soglie stabilite dalla direttiva, a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solvente.

Una volta ottenuta l'autorizzazione il gestore, in conformità alle prescrizioni in essa contenute, e comunque almeno una volta all'anno, fornisce all'autorità competente tutti i dati che consentano di verificare la conformità dell'impianto o delle attività alle prescrizioni imposte.

In particolare il gestore deve dimostrare all'autorità competente la conformità delle emissioni:

- a) ai valori limite di emissione;
- b) all'emissione totale annua;
- c) alle condizioni necessarie per beneficiare delle deroghe previste dalla direttiva, ove applicabili.

A tal fine il gestore effettua, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, misurazioni di COV continue o periodiche nelle emissioni convogliate ed elabora e aggiorna il piano di gestione dei solventi.

#### **4. Impianti esistenti**

*Quanti impianti esistenti sono autorizzati o registrati secondo il piano di riduzione di cui all'allegato II B, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3?*

A causa della parzialità dei dati disponibili, che non sono riferiti all'intero territorio nazionale, ed al trasferimento di competenze effettuato da diverse regioni verso le proprie province nel periodo cui la relazione fa riferimento, non è possibile individuare il numero preciso di impianti autorizzati secondo il piano di riduzione di cui all'allegato II B della direttiva.

Si precisa comunque che, come illustrato nella risposta al successivo punto 11, le autorità competenti hanno registrato un ricorso molto esiguo alla possibilità concessa dall'allegato II B.

Con riferimento alle autorità che hanno messo a disposizione i dati si può stimare che gli impianti esistenti che hanno adottato il piano di cui all'allegato II B della direttiva siano circa 20.

## 5. Tutti gli impianti

5.1. *Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali deroghe all'applicazione dei valori limite per le emissioni diffuse:*

— *sono state concesse deroghe?*

Secondo i dati disponibili, sono state concesse tre deroghe di cui una nella provincia autonoma di Trento e due nella provincia di Torino.

Ad oggi non risulta che siano state concesse altre deroghe.

— *in caso affermativo, come si dimostra per ogni singolo impianto interessato che non era tecnicamente ed economicamente possibile raggiungere il valore limite?*

La deroga concessa nella provincia autonoma di Trento riguarda un impianto che svolge attività di rivestimento di superfici di carta (produzione di carta siliconata). L'autorità competente ha verificato che l'impianto, adotta le migliori tecnologie disponibili al fine di contenere le emissioni di COV, in quanto per la produzione di carta siliconata impiega prodotti esenti da solventi. I prodotti contenenti COV sono utilizzati esclusivamente nelle operazioni di pulizia delle linee produttive. Le emissioni in atmosfera derivanti da tale pulizia si sono dimostrate non tecnologicamente convogliabili e si è verificata l'impossibilità di rispettare i corrispondenti limiti normativi, pur adottando le migliori tecnologie disponibili. Nell'autorizzazione rilasciata è stato comunque imposto un limite in emissione di COV pari a 90 mg/m<sup>2</sup> di carta siliconata.

Le due deroghe nella provincia di Torino riguardano due impianti per la conversione di gomma e sono state concesse in ragione della complessità e dell'estensione dei reparti produttivi; in entrambe i casi i gestori si sono impegnati a migliorare i processi produttivi, introducendo innovazioni tecnologiche che comporteranno un minor consumo specifico di solvente per unità in massa di prodotto.

— *come si garantisce che sono esclusi rischi gravi per la salute umana o per l'ambiente?*

Per la deroga concessa dalla provincia autonoma di Trento è stato richiesto parere al Sindaco del Comune territorialmente competente ed all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, che non hanno ravvisato alcuna problematicità in merito.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 269, comma 3, del decreto 152/2006, il Comune è comunque sempre coinvolto nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

5.2 *Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), le attività che non possono essere gestite in condizioni di confinamento possono essere dispensate dai controlli di cui all'allegato II A, qualora tale possibilità sia esplicitamente menzionata in detto allegato:*

— *quanti gestori si sono avvalsi di tale possibilità e per quanti impianti?*

Un gestore nella Provincia di Ancona si è avvalso per un solo impianto della possibilità di essere dispensato dai controlli di cui all'allegato II A ricorrendo al piano di riduzione di cui all'allegato II B.

## **6. Piani nazionali**

*6.1. Lo Stato membro ha deciso di definire e attuare un piano nazionale ai sensi dell'articolo 6 [cfr. decisione 2000/541/CE della Commissione, del 6 settembre 2000, concernente i criteri di valutazione dei piani nazionali in conformità dell'articolo 6 della direttiva 1999/13/CE del Consiglio (1)]?*

*6.2. Quanti impianti sono stati inclusi nel piano nazionale? Qual è l'obiettivo di riduzione delle emissioni che il piano nazionale consentirà di raggiungere? Qual è il livello attuale delle emissioni generate complessivamente dagli impianti inclusi nel piano nazionale? Qual è il risultato rispetto all'eventuale obiettivo intermedio di riduzione previsto per il periodo cui si riferisce la relazione?*

L'Italia non ha adottato alcun piano nazionale in attuazione della direttiva 1999/13/CE.

## **7. Sostituzione**

*In che misura si è tenuto conto delle linee guida fornite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, in sede di autorizzazione e di formulazione di regole generali vincolanti (cfr. articolo 7, paragrafo 2)?*

Il decreto legislativo 152/2006 impone all'articolo 275 che il rispetto dei valori limite di emissione sia assicurato mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione delle attività e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.

L'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione valuta caso per caso i progetti ed i relativi cicli produttivi imponendo prescrizioni finalizzate alla riduzione delle emissioni sulla base di ogni elemento utile disponibile, ivi comprese le disposizioni normative e le linee guida eventualmente rese disponibili dalla Commissione.

## **8. Controllo**

*8.1. Con riferimento all'articolo 8, paragrafo 1, se lo Stato membro ha introdotto l'obbligo per il gestore dell'impianto di fornire una volta all'anno alla competente autorità dati che consentano di verificare la conformità alla direttiva, quanti sono i gestori che non hanno fornito tali dati e per quanti impianti? Quali provvedimenti ha adottato l'autorità competente per garantire che questa informazione sia fornita quanto prima?*

*8.2. Con riferimento all'articolo 8, paragrafo 1, se lo Stato membro ha introdotto l'obbligo per il gestore dell'impianto di fornire «su richiesta» dell'autorità competente dati che le consentano di verificare la conformità alla direttiva, quanti sono i gestori che hanno fornito tali dati e per quanti impianti?*

Secondo quanto previsto dall'allegato III alla parte V del decreto 152/2006 il gestore deve fornire all'autorità competente almeno una volta l'anno tutti i dati che consentano di verificare la conformità dell'impianto o delle attività alle prescrizioni del decreto. In sede di autorizzazione l'autorità competente può stabilire anche una frequenza maggiore per la messa a disposizione delle informazioni.

Inoltre l'articolo 269, comma 9 prevede che l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

Nel caso in cui il gestore non fornisca i dati secondo le modalità ed i tempi previsti dall'autorizzazione, tale mancanza si denota come una violazione delle prescrizioni autorizzative e, pertanto, si applicano le procedure descritte al successivo punto 9 relativo alle violazioni, analogamente a quanto accade in caso di superamento dei valori limite di emissione.

È però alquanto problematico fornire una indicazione precisa del numero di gestori che sono risultati inadempienti sotto questo aspetto, sia perché non tutte le autorità competenti hanno quantificato in modo certo i gestori inadempienti, sia perché la situazione appare molto disomogenea, con gestori che hanno effettuato comunicazioni parziali o in ritardo rispetto ai tempi previsti o non le hanno effettuate a causa, presumibilmente, della variazione della ripartizione delle competenze tra le diverse amministrazioni regionali e provinciali.

*8.3 Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4, e con riferimento all'articolo 8, paragrafo 3, quanti degli impianti sono sottoposti a misurazioni periodiche non continue con frequenza superiore ad un anno?*

Nella maggioranza dei casi le misure periodiche sono richieste in sede di autorizzazione con frequenza annuale. Alcune autorità competenti, quali ad esempio la Regione Siciliana e le province di Bologna e Reggio Emilia, richiedono misurazioni con cadenza semestrale, mentre altre, quali ad esempio le province di Alessandria e Novara, richiedono in alcuni casi, misurazioni con frequenza triennale.

## 9. Violazioni

*Con riferimento all'articolo 10:*

*— quanti gestori hanno commesso violazioni accertate alla direttiva?*

Sulla base dei dati messi a disposizione dalle autorità competenti si registrano in complesso circa 60 violazioni.

*— quali provvedimenti sono adottati per garantire un «tempestivo» ripristino della conformità, conformemente all'articolo 10, lettera a)?*

Se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle specifiche sanzioni di cui all'articolo 279 del decreto 152/2006 (pagamento di un ammenda o arresto) e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente procede, con i poteri di ordinanza disciplinati dall' articolo 278 del decreto 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

*— quante volte l'autorità competente ha sospeso o revocato l'autorizzazione per mancata conformità ai sensi dell'articolo 10, lettera b)?*

In attuazione delle disposizioni normative richiamate al punto precedente, le autorità competenti hanno provveduto ad emanare 23 diffide ma non risulta ad oggi alcuna sospensione o revoca dell'autorizzazione.

## **10. Rispetto dei valori limite di emissione**

*10.1. Descrivere brevemente le pratiche per assicurare la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori di emissione diffusa e ai valori limite di emissione totale. Fornire esempi delle misure applicate durante il periodo in esame per assicurare il rispetto dei valori limite.*

Come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, il gestore è tenuto ad installare apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni o ad effettuare misurazioni periodiche, assicurando almeno tre letture durante ogni misurazione.

In caso di misurazioni continue, la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi è considerata raggiunta se nessuna delle medie di 24 ore di esercizio normale supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

In caso di misurazioni periodiche, la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi è considerata raggiunta se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media delle 3 letture e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione stabilito.

Per assicurare il rispetto dei valori limite di emissioni i gestori hanno generalmente adottato le seguenti azioni, in relazione alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni:

- elaborazione del piano di gestione solventi al fine di monitorarne l'utilizzo;
- gestione più accurata dell'impianto;
- sostituzione di materie prime con altre a minor tenore di solvente;
- manutenzione dei sistemi di abbattimento;
- installazione di nuovi impianti di abbattimento (in particolare impianti di post combustione).

Per quanto attiene le emissioni diffuse generalmente le verifiche vengono effettuate sia attraverso il piano di gestione dei solventi sia mediante specifici campionamenti.

Il rispetto dei valori limite di emissione è, inoltre, assicurato mediante il controllo dei referti analitici prodotti dal gestore e mediante sopralluoghi effettuati presso gli impianti.

*10.2. Quali sono in termini generali le pratiche più comuni adottate per le ispezioni periodiche in loco da parte delle autorità competenti? Se non sono effettuate ispezioni, come verificano le autorità competenti le informazioni fornite dal gestore?*

Ai sensi dell'articolo 269, comma 6, del decreto 152/2006, le autorità competenti per il controllo, sono tenute ad effettuare il primo accertamento del rispetto dell'autorizzazione, entro sei mesi dalla messa a regime dell'impianto. Successivamente l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie.

Le ispezioni sono volte alla verifica sia della consistenza impiantistica, sia della documentazione inerente il consumo e l'utilizzo dei solventi, sia delle modalità con cui è realizzato il monitoraggio delle emissioni da parte dei gestori.

In sede di sopralluogo si possono acquisire anche le schede di sicurezza delle materie prime impiegate, al fine di accertare la quantità di COV in esse presenti, nonché le relative

fatture di acquisto, per verificare le quantità effettivamente impiegate nell'intervallo temporale preso in esame.

Qualora se ne ravvisi la necessità, alcune autorità di controllo acquisiscono anche i registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti ed eventuali certificati di analisi attestanti il contenuto di COV nei rifiuti e negli scarichi.

Inoltre durante i sopralluoghi le autorità di controllo possono effettuare direttamente i campionamenti e le analisi in corrispondenza degli scarichi convogliati in atmosfera, applicando gli idonei metodi di campionamento ed analisi, oppure possono supervisionare gli autocontrolli effettuati dal gestore al fine di verificarne l'accuratezza e la rappresentatività.

Specifiche campagne di monitoraggio e controllo possono inoltre essere effettuate in caso di esposti o di segnalazioni di disturbo da parte della popolazione residente nei pressi degli impianti.

## **11. Piano di riduzione**

*11.1. Qual è la procedura per assicurare che il piano di riduzione proposto dal gestore corrisponda il più possibile alle emissioni che sarebbero state prodotte se fossero stati applicati i valori limite di emissione stabiliti nell'allegato II della direttiva? Fornire informazioni circa l'esperienza maturata con l'applicazione del piano di riduzione.*

La parte IV dell'allegato III alla parte quinta del decreto 152/2006, prevede che il gestore possa avere la possibilità di conseguire, a partire da uno scenario emissivo di riferimento (per scenario emissivo di riferimento si intende il livello di emissioni totali dell'attività che corrisponde il più fedelmente possibile a quello che si avrebbe in assenza di interventi e di impianti di abbattimento e con l'uso di materie prime ad alto contenuto di solvente, in funzione della potenzialità di prodotto per cui l'attività è progettata), emissioni totali equivalenti a quelle conseguibili applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limite di emissione diffusa.

Tale possibilità non è concessa agli impianti e alle attività per cui la direttiva stabilisce un valore di emissione totale nell'allegato II A.

In questo modo i gestori degli impianti hanno sempre la possibilità di ricorrere a due opzioni alternative: rispettare i valori limite alle emissioni convogliate e diffuse, indicati nella parte III dell'allegato III, oppure rispettare un valore limite di emissione totale. In tale caso l'emissione totale sarà quella espressamente indicata nella stessa parte III oppure, in assenza di tale indicazione, quella determinata secondo i principi del piano di riduzione riportati nella parte IV dell'allegato III

In quest'ultimo caso il gestore deve indicare, nella richiesta di autorizzazione, quali a suo avviso dovrebbero essere le emissioni bersaglio da rispettare e fornire all'autorità competente tutti gli elementi necessari a valutarne l'equivalenza con il livello di emissione che si sarebbe conseguito con l'applicazione dei valori limite alle emissioni convogliate e diffuse.

Ciò premesso, si evidenzia che alcune autorità competenti hanno riscontrato che l'applicazione del piano di riduzione è risultata generalmente piuttosto complessa, sia per le aziende sia per le autorità stesse. Il rispetto dell'emissione bersaglio è, infatti, molto difficile da documentare e controllare, inoltre eventuali non conformità delle emissioni rispetto all'autorizzazione emergono solo a consuntivo, in fase di redazione del piano di gestione dei solventi.

Tali difficoltà hanno fatto sì che solo un numero esiguo di gestori abbia richiesto di avvalersi del piano di riduzione preferendo in generale l'adeguamento ai valori limite tradizionali. Si registra quindi un ricorso piuttosto limitato a questo strumento.

*11.2. Rispondere alle seguenti domande se è stato seguito il piano di riduzione proposto dall'allegato II B, punto 2.*

*11.2.1. Quali pratiche e procedure si applicano per calcolare le emissioni annue di riferimento?*

*11.2.2. Quali pratiche e procedure si applicano per calcolare la cosiddetta «emissione bersaglio»?*

*11.2.3. Quali pratiche e procedure si applicano per assicurare la conformità rispetto all'emissione bersaglio?*

Nel quadro nazionale le disposizioni relative al piano di riduzione, contenute nella parte III dell'allegato III alla parte V del decreto 152/2006, riprendono essenzialmente quanto previsto dalla direttiva 1999/13/CE.

In generale, come anche evidenziato in precedenza, le singole autorità competenti possono stabilire, in funzione delle richieste di autorizzazione, quali siano le informazioni e gli elementi che il gestore deve fornire per garantire che le emissioni totali prodotte dagli impianti e dalle attività siano equivalenti a quelle che si sarebbero avute con l'adozione dei limiti alle emissioni convogliate e diffuse.

In seguito al recepimento della direttiva, le Regioni hanno autonomamente concordato di attenersi, in linea di principio, alla seguente procedura che però costituisce una semplice indicazione e non un riferimento normativo vincolante. È pertanto possibile che a livello locale siano utilizzate anche procedure differenti che meglio si adattano ai singoli casi.

In particolare, secondo tali indicazioni, il gestore che intende avvalersi del piano di riduzione deve:

1. individuare, per ogni singolo camino, il flusso volumetrico orario normalizzato, strettamente necessario ad una efficace ed efficiente captazione dei COV (previa detrazione dei flussi addizionati per scopi di raffreddamento o diluizione), a cui attribuire il valore limite di emissione negli scarichi gassosi, di cui all'allegato II, al fine di calcolare per ciascun punto di emissione il flusso di massa orario di carbonio equivalente emettabile;
2. trasformare i valori calcolati al punto 1 nel flusso di massa orario di COV, tenendo conto del contenuto di carbonio nei composti organici utilizzati;
3. individuare per ogni singolo camino, in relazione alle ore e ai giorni anno di funzionamento, coerentemente con la capacità nominale considerata, il flusso di massa annuo di COV emettabili;
4. sommare i flussi di massa annui calcolati per ciascun camino per determinare il flusso di massa annuo di COV emettabili dagli scarichi gassosi dell'intero impianto;
5. determinare il flusso di massa annuo di COV emettabili come emissione diffusa considerando il valore limite di emissione diffusa, indicato nell'allegato II come percentuale dell'input di solvente, tenendo conto della capacità nominale considerata;
6. calcolare il valore limite di emissione totale annua come somma dei flussi di massa annui di COV calcolati per le gli scarichi gassosi e per le emissioni diffuse nei punti 4 e 5.

L'emissione totale annua così calcolata dovrebbe poi essere indicata nell'autorizzazione quale emissione bersaglio da rispettare su base annua.

## **12. Piano di gestione dei solventi**

*Con riferimento all'articolo 9, quali prove di conformità ha fornito il gestore (piano di gestione dei solventi o altre analoghe)?*

Dalle informazioni in possesso risulta che, in aggiunta a quanto illustrato relativamente al punto 10, i gestori hanno fornito prove di conformità attraverso il piano di gestione dei solventi. Il piano in questione è stato redatto in conformità all'allegato III della direttiva, ripreso integralmente dalla norma nazionale.

Su richiesta dell'autorità competente, vengono altresì condotte delle campagne di misura delle emissioni e diversi gestori hanno effettuato anche analisi del contenuto di solventi nei rifiuti e nelle acque di scarico. In molti casi i gestori hanno allegato le schede tecniche dei prodotti utilizzati al fine di consentire all'autorità competente di valutare l'effettivo consumo di solventi.

### **13. Accesso del pubblico all'informazione**

*In termini generali quali prassi sono in uso per assicurare l'applicazione dell'articolo 12 sull'accesso del pubblico all'informazione?*

Ai sensi della legge 241/90, che regola a livello nazionale i procedimenti amministrativi e il diritto di accesso alla relativa documentazione, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono tenute a garantire l'accesso del pubblico alle informazioni inerenti la domanda di autorizzazione, il provvedimento di autorizzazione e i suoi successivi aggiornamenti. In particolare, al Capo III della legge citata è regolamentata la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire, mentre le modalità di accesso ai documenti amministrativi da parte degli altri soggetti sono regolamentate dal Capo V e dal decreto del Presidente della Repubblica 184/2006 di attuazione della succitata legge 241/90. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 195/2005 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, le autorità pubbliche sono inoltre tenute a rendere disponibili le informazioni ambientali a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

### **14. Rapporto con altri strumenti comunitari**

*Come giudicano gli Stati membri l'efficacia della direttiva, anche rispetto ad altri strumenti comunitari in materia di ambiente?*

La direttiva 1999/13/CE e i suoi successivi aggiornamenti concorrono utilmente, insieme alle altre misure di riduzione disposte a livello comunitario e a quelle ulteriori specificatamente introdotte a livello nazionale, al raggiungimento degli obiettivi di riduzione individuati dalla direttiva 2001/81/CE.